

Prospetto informativo – “Cambiale agraria e pesca”

OBIETTIVO

Con la “*Cambiale agraria e pesca*” ISMEA intende assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID -19. La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 - nell'ambito del Sezione 3.1. del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID*”¹.

DOTAZIONE FINANZIARIA

60² milioni di euro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al prestito cambiario a tasso zero le imprese agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19, in particolare quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali commerciali.

Il prestito è riservato:

- alle **PMI agricole**, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

- alle **PMI della pesca**, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 1388/2014.

Al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO

Il prestito è diretto ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti il ciclo produttivo. L'**importo** non può superare il 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di

¹ Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, così come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 - C(2020) 2215.

² Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, l'art. 222, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto il trasferimento a ISMEA di 30 milioni di euro. L'iniziale dotazione finanziaria della misura (pari a 30 milioni di euro) è stata di conseguenza adeguata.

domanda del prestito, e comunque **non superiore a 30 mila euro**.
Il **tasso di interesse** è pari a **zero** per tutta la durata del finanziamento.

La durata del prestito è 5 anni, con **2 anni di preammortamento**. La PMI rimborsa il finanziamento mediante un piano di ammortamento, composto da n.3 rate, scadenti rispettivamente a 36, 48 e 60 mesi dalla data di erogazione.

Il finanziamento è erogato dopo la firma n.3 cambiali (agrarie o della pesca) di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del prestito. In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo. La cambiale agraria e la cambiale della pesca sono equiparate ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.

L'erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI in sede di domanda.

Il rimborso delle rate di finanziamento può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ISMEA, codice IBAN **IT69J0306903248100000004337**.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono accedere alla "*Cambiale Agraria e Pesca*", le PMI:

- a) con esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
- b) che alla data del 31 dicembre 2019 presentavano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinamenti deteriorati" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- c) che alla data del 31 dicembre 2019 avevano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
- d) che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA;
- e) destinatarie di provvedimenti giudiziari che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- f) incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
- g) rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

MISURA DELL'AIUTO

L'**aiuto** è pari all'**ammontare del prestito concesso** e verrà imputato tra gli "*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*" di cui alla Sezione 3.1 "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno*

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che prevede un massimale di:

- euro 800.000 per impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore di produzione primaria di prodotti agricoli;
- euro 120.000 per le imprese della pesca dell'acquacoltura.

Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.

Gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non devono riguardare nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

Se il beneficiario opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera (a) e al punto 23, lettera (a) del "Quadro temporaneo degli aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", deve essere rispettato il massimale pertinente e, in totale, non può essere superato l'importo massimo possibile.

DURATA

In conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID" i contratti di prestito possono essere **firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020**.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata **esclusivamente** in forma telematica mediante il **portale dedicato** (<https://strumenti.ismea.it/>).

Alla domanda, a pena di irricevibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

- ❑ visura Centrale Rischi Banca d'Italia (o di altra Società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) successiva al 31 dicembre 2019.
- ❑ ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento; per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero altra idonea documentazione dalla quale risultino i ricavi relativi all'ultimo esercizio contabile.
- ❑ copia del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto richiedente o Legale Rappresentante.

Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata nel presente prospetto informativo. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fanno fede la data e l'ora di presentazione telematica delle domande risultanti dalla casella di posta elettronica

certificata ISMEA (data ed ora della notifica di ricezione inviata dal *provider* di posta PEC).

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande, la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate, l'irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti, comporta l'**automatica irricevibilità** della domanda e la conseguente perdita della priorità acquisita.

La domanda può essere ripresentata. In tal caso, la priorità è assegnata sulla base del nuovo invio.

Il modulo deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente dal soggetto richiedente (in caso di società, dal legale rappresentante) mentre l'invio telematico può essere curato anche da soggetto diverso.

In ogni caso, **TUTTE le comunicazioni** procedurali saranno eseguite da ISMEA **esclusivamente** sull'**indirizzo PEC indicato nel modulo di domanda**.

COSTI

I costi per l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, la stipula del contratto e la gestione del finanziamento sono pari a **ZERO**.

Sono a carico della PMI gli oneri fiscali connessi alla operazione di finanziamento agevolato "*Cambiale Agraria e Pesca*".